



## **CIRCOLARE OPERATIVA PER LA RETE SIPROIMI IN CONSEGUENZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 86 BIS LEGGE 24 aprile 2020, n. 27** (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.)

Le disposizioni previste dalla norma sono dirette ad agevolare le attività amministrative connesse all'attivazione dei servizi di accoglienza per i migranti nel periodo di emergenza epidemiologica, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, mediante la permanenza dei cittadini stranieri in accoglienza nelle strutture a ciò deputate.

La presente circolare intende illustrare i contenuti della norma citata e indicare le modalità operative atte a darne piena applicazione nell'ambito del SIPROIMI.

### **Prosecuzione attività e servizi SIPROIMI**

Con specifico riferimento al *Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati*, il comma 1 prevede la possibilità per gli enti locali finanziati nell'ambito del SIPROIMI con progetti scaduti il 31 dicembre 2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e per gli enti locali con i progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che abbiano presentato domanda di prosecuzione, di procedere alla prosecuzione delle attività in essere alle attuali condizioni per un periodo ulteriore di sei mesi a partire dal 1 luglio pv. fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla normativa del codice contratti pubblici e nelle more dei lavori della Commissione di valutazione per l'autorizzazione alla prosecuzione nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Restano esclusi dal provvedimento di autorizzazione a proseguire le attività di accoglienza gli enti locali titolari di progetto SIPROIMI che siano destinatari di un provvedimento di revoca del finanziamento, come disposto dal DM 18 novembre 2019, anche in esito all'applicazione delle penalità previste dall'art. 27 delle Linee Guida

allegate al DM 10 agosto 2016. Sono altresì esclusi gli enti locali che – nel corso del primo semestre 2020 - abbiano presentato una formale rinuncia al finanziamento e alla prosecuzione dei servizi e delle attività di accoglienza SIPROIMI.

L'intervento si rende necessario per assicurare la continuità dei servizi di accoglienza nel SIPROIMI, evitando il rischio di eventuali interruzioni delle attività e dei servizi finanziati, che potrebbero derivare dalla difficoltà degli enti locali titolari di progetto di procedere alla pubblicazione dei bandi di gara nei tempi previsti a causa del forte impegno nelle attività di gestione dell'emergenza sanitaria. Sulla scorta di tale previsione normativa, il Ministro dell'Interno adoterà un decreto di finanziamento, con assegnazione di risorse a tutti gli enti locali aventi titolo per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1.7.2020. Le risorse sono individuate sulla base dei costi semestrali di ciascun progetto finanziato in relazione al numero dei posti indicati in sede di domanda di prosecuzione fatte salve le subentrate richieste di riduzione dei posti da parte dei singoli enti locali, nonché gli intervenuti provvedimenti di revoca di finanziamento da parte del Ministero dell'Interno o di rinuncia al finanziamento da parte dei singoli enti locali.

### **Permanenza dei beneficiari accolti nei progetti SIPROIMI**

Il comma 2, in considerazione delle misure imposte e del divieto di spostamento, come previste dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, e dell'esigenza di evitare ogni possibile rischio di contagio nel territorio, consente di prorogare il periodo di accoglienza per tutti i migranti presenti nelle apposite strutture di accoglienza, oltre il periodo temporale previsto dalle disposizioni vigenti e comunque fino al termine dello stato di emergenza. Possono rimanere quindi in accoglienza per il periodo indicato:

- i titolari di protezione internazionale;
- i titolari di protezione umanitaria;
- i richiedenti protezione internazionale;
- i minori stranieri non accompagnati anche oltre il compimento delle maggiore età;
- gli altri soggetti indicati dal comma 1 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni (titolari del permesso di soggiorno per cure mediche, per valore civile, per sfruttamento lavorativo, per violenza domestica, e le vittime di tratta, nonché i richiedenti protezione internazionale e i titolari di protezione umanitaria presenti nel SIPROIMI anche al termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 12, commi 5 e 6 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 , convertito con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132).

Gli enti locali titolari di progetti SIPROIMI sono pertanto invitati a procedere con le necessarie richieste di proroga dell'accoglienza dei beneficiari, con termine di permanenza nel SIPROIMI rientrante nel periodo di vigenza delle presenti disposizioni. Gli enti locali sono tenuti a seguire le ordinarie procedure, avendo l'accortezza di indicare come motivazione della richiesta di proroga "emergenza covid19".

Con successiva comunicazione, verranno fornite indicazioni in merito al progetto "Accompagnamento all'autonomia e all'inclusione dei titolari di protezione umanitaria", finanziato dal fondo FAMI per sostenere le misure di inserimento socio-economico dei titolari di protezione umanitaria che erano presenti all'interno del SIPROIMI, nonché ai progetti di seconda accoglienza FAMI per i minori stranieri non accompagnati in scadenza al 30 giugno p.v.

### **Impiego delle strutture di accoglienza SIPROIMI**

Il comma 3 autorizza le prefetture, sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente e l'ente locale titolare del progetto di accoglienza, a utilizzare le strutture del SIPROIMI, disponibili e non occupate, i cui posti non siano in procinto di essere utilizzati per assegnazioni già predisposte dal Servizio Centrale, per l'accoglienza durante lo stato di emergenza epidemiologica dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione umanitaria sottoposti alle misure di contenimento della quarantena, con sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario, la cui presenza dovrà essere debitamente registrata nella Banca Dati SIPROIMI. L'intervento è finalizzato ad agevolare il reperimento da parte delle Prefetture di strutture necessarie per l'applicazione delle indicate misure sanitarie. Fermo restando il numero dei posti finanziati, si rende necessario agevolare, in caso di necessità, l'attivazione di nuove strutture destinate ad accogliere ospiti Siproimi che, per ragioni connesse alle disposizioni sanitarie, necessitano di essere ospitati avendo a disposizione spazi e servizi adatti al percorso di cura o di prevenzione della diffusione del contagio in periodo di quarantena.

Nel caso in cui gli enti locali del Sistema di Protezione, a parità di posti di accoglienza finanziati nel progetto SIPROIMI, necessitino di ulteriori unità abitative per far fronte alla gestione degli spazi tra beneficiari in situazioni di cura o prevenzione sanitaria, potranno procedere secondo quanto disposto dal DM 18 novembre 2019, artt. 20 e 21 delle Linee Guida, nei limiti del finanziamento assegnato. Per quanto concerne l'art. 22, comma 2, per la quale è prevista un'autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno., si ritiene sufficiente, in tale fase, che l'Ente locale produca una autocertificazione d'uso per il

tempo dell'emergenza, proprio al fine di garantire al processo la necessaria e urgente celerità.

In ogni caso gli enti locali sono tenuti a procedere a un tempestivo inserimento delle unità abitative nella Banca dati SIPROIMI, al fine di tracciare il trasferimento dei beneficiari tra le diverse strutture, nonché il monitoraggio delle presenze.

Il Comune dovrà fornire al Servizio Centrale la lista delle strutture che intende attivare esclusivamente per il periodo emergenziale, senza la necessità di modificare la capienza delle strutture già esistenti, la cui occupabilità sarà interamente ripristinata a emergenza cessata.

Qualora, invece, fossero disponibili strutture SIPROIMI non occupate, tali strutture potranno eventualmente essere destinate in via esclusiva all'accoglienza di altre fasce deboli della popolazione su richiesta dell'Ente locale per le necessità legate all'emergenza sanitaria, in accordo con la Prefettura e fermo restando il parere favorevole del Ministero dell'Interno. L'Ente locale pertanto dovrà inoltrare richiesta di autorizzazione al Ministero e al Servizio Centrale, ottenuta la quale sarà tenuto agli adempimenti necessari per soddisfare la richiesta di usufruire dei posti liberi SIPROIMI, come di seguito indicato.

### **Adempimenti per l'utilizzo di strutture SIPROIMI per ospitalità di fasce deboli della popolazione**

Qualora l'Ente locale intenda destinare strutture SIPROIMI non occupate per l'ospitalità di fasce deboli della popolazione locale è tenuto a farne preventiva richiesta al Servizio Centrale, ai fini dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno, fornendo le seguenti informazioni:

- Elenco strutture/unità abitative destinate interamente e in via esclusiva allo scopo;
- Impegno (tramite autodichiarazione) al ripristino dello stato originario delle strutture ai fini della disponibilità dei posti per le esigenze del Sistema a cessata emergenza (ovvero novazione delle stesse);
- Piano complessivo degli eventuali trasferimenti dei beneficiari SIPROIMI fra diverse strutture del progetto con conseguente aggiornamento della banca dati SIPROIMI;
- Eventuali, ulteriori informazioni che il Ministero ritenga opportuno chiedere per il tramite del Servizio Centrale, ai fini dell'autorizzazione.

Nell'ambito del budget SIPROIMI all'Ente locale saranno riconosciuti esclusivamente i costi di affitto struttura/unità abitativa.

Si specifica che l'Ente locale resta vincolato agli adempimenti per la presentazione della rendicontazione sulla base dei costi riconosciuti (affitto struttura/unità abitativa), nei termini dell'accordo con il Ministero dell'Interno, secondo le procedure previste dalle Linee guida SIPROIMI e dal Manuale unico di rendicontazione. Ai fini dei successivi controlli (da parte del revisore indipendente e a livello centrale), dovrà essere conservata ed esibita l'autorizzazione scritta del Ministero dell'Interno all'Ente locale per l'accoglienza di destinatari altri, in deroga al DM 18 novembre 2019, in virtù dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Gli ospiti accolti nelle strutture utilizzate in emergenza – là dove non rientranti tra le tipologie previste dall'art. 86bis, comma 2 della L. 27/2020 - non saranno censiti nella banca dati SIPROIMI, ma l'Ente locale rimane comunque tenuto a compilare un registro delle presenze delle persone ospitate. Le strutture destinate a essere utilizzate per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19 non saranno oggetto di controllo, monitoraggio e assistenza da parte del Servizio Centrale fino a cessate esigenze.

### **Gestione amministrativa delle attività e dei servizi di accoglienza SIPROIMI**

L'emergenza sanitaria correlata al virus Covid 19 ha comportato la necessità di ripensare le modalità di esecuzione e la stessa tipologia di attività e servizi da garantire all'interno della rete SIPROIMI, anche alla luce dalle disposizioni del decreto legge del 23 febbraio 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Al fine di consentire un tempestivo adeguamento di dette attività e servizi, facilitandone così l'adattamento alle disposizioni contenute dai provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalle ordinanze di Protezione Civile, fino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31.12.2020, è possibile andare in deroga, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 co. 6 del DM 18 novembre 2019 a quanto disposto dall'articolo 23, comma 3, e dall'articolo 25, commi 1 e 2, del DM 10 agosto 2016.

Pertanto, al fine di agevolare le attività amministrative connesse all'attivazione di tali servizi, sarà possibile, in via del tutto straordinaria, recepire le predette deroghe al budget nella rimodulazione del piano finanziario preventivo (PFP rimodulato) da trasmettere nel mese di novembre, per il periodo che intercorre dal 31.01.2020 ovvero 01.07.2020 fino al 31.12.2020, la quale dovrà essere accompagnata da una relazione circa le modifiche apportate contestualmente alla presentazione della rendicontazione in banca dati.

Nella predisposizione del PFP rimodulato, si potrà dunque andare in deroga a quanto riportato al punto 3.2 del Manuale per la rendicontazione delle spese 2018, alla sezione “Piano finanziario rimodulato”.

Le deroghe interesseranno solo le voci di budget ivi elencate e secondo le modalità di seguito descritte:

1. Potrà essere aumentata la macro voce A;
2. Potrà essere diminuita la macro voce I;
3. Potrà essere aumentata la micro voce L3 e, conseguentemente, le micro voci L4 e L5;
4. Si potrà andare in deroga al quoziente del personale (macro voce P), dandone, mezzo pec, comunicazione motivata al Ministero e al Servizio Centrale.

In riferimento ai punti sopra citati, si precisa che il limite indicato per le “Spese di integrazione” pari al 7% del costo complessivo, potrà essere derogato ovvero le risorse allocate principalmente nelle voci di costo I1 e I2 potranno essere utilizzate per spese strettamente legate alla gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19, in quanto le stesse si riferiscono a corsi di formazione e tirocini formativi attualmente sospesi in applicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nello specifico le risorse suddette potranno essere pertanto utilizzate:

- Nella voce di costo L3, L4 e L5, per l'attivazione di nuove strutture destinate ad accogliere ospiti SIPROIMI che, per ragioni connesse alle disposizioni sanitarie, necessitano di essere ospitati in spazi e servizi adatti al percorso di cura o di prevenzione della diffusione del contagio in periodo di quarantena;
- Nella voce di costo A4, prevedendo anche un superamento della relativa macro voce A, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari sia agli operatori dell'accoglienza che ai beneficiari SIPROIMI per fronteggiare questa fase di emergenza sanitaria;
- Nella voce di costo B, per l'acquisto di dispositivi informatici necessari all'erogazione di servizi base come la didattica a distanza (soprattutto nel caso di minori), i corsi di alfabetizzazione on line, etc.
- Nella macro voce P, in caso di variazione del quoziente del personale, in applicazione di quanto indicato nella circolare del 20.03.2017, la quale subordina il rilascio dell'autorizzazione anche all'analisi delle motivazioni che hanno comportato tale richiesta.

Ciò detto, le uniche voci che non subiranno variazioni rispetto a quanto già previsto dal Manuale predetto saranno le seguenti:

5. la percentuale prevista per il cofinanziamento;
6. le percentuali previste per le micro voci L1 e L2 ;
7. la percentuale prevista per i costi indiretti (10%).

In ogni caso, i totali finali delle tre colonne di cui è composto il PFP rimodulato devono essere obbligatoriamente uguali a quelli assegnati dalla Commissione di Valutazione, mai superiori o inferiori. Per i progetti le cui attività di prosecuzione sono iniziate a partire dal 01.01.2020, in conformità a quanto previsto dal comma 4, dell'art. 8, del DM 18.11.2019, il PFP rimodulato sarà riparametrato all'intero anno solare, mentre per i progetti le cui attività di prosecuzione sono iniziate a partire dal 01.07.2020, in conformità a quanto previsto dal comma 5, dell'art. 8, del DM 18.11.2019, il PFP rimodulato sarà riparametrato al solo semestre.

Da questo deriva che le successive modalità di controllo di I livello da parte del revisore unico contabile indipendente, sui rendiconti relativi all'annualità 2020, dovranno necessariamente tener conto delle indicazioni fornite nella presente circolare operativa.

### **Disposizioni per i centri di accoglienza per richiedenti asilo e minori stranieri non accompagnati**

Sulla base di quanto disposto dall'art. 86 bis comma 2 della L. 27/2020, rimangono nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e per minori stranieri non accompagnati, di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , i richiedenti protezione internazionale per i quali è stata adottata una decisione definitiva sulla relativa domanda o adottato un provvedimento di revoca dell'accoglienza ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 142 sopra citato, i titolari di protezione umanitaria e i minori stranieri non accompagnati, anche oltre il compimento delle maggiore età. L'eventuale trasferimento nel SIPROIMI dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti.